



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 343/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PRESENTATI DA INDIPENDENZA
VENETA E L'ALTRO VENETO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY
ITALIA S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 7
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
(SKYTG24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTI gli esposti presentati dalla sig.ra Cristina Colombera, in qualità di responsabile dell’ufficio stampa dal movimento politico “*Indipendenza Veneta*” e dal sig. Davide Busetto, in qualità di portavoce della lista “*L’Altro Veneto*” (prot. nn. 44073 e 44108), con i quali è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società Sky, con specifico riferimento alla trasmissione dell’emittente *SkyTG24* avente ad oggetto il confronto televisivo fra “*i quattro candidati della regione Veneto: Jacopo Berti, Alessandra Moretti, Flavio Tosi e Luca Zaia*” pubblicizzato con un comunicato, ripreso dall’agenzia di stampa ADN Kronos, in cui si annuncia la trasmissione del medesimo confronto per il giorno giovedì 21 maggio 2015, senza peraltro evidenziare che nello stesso giorno, alle 15.45 – “*in fascia oraria pomeridiana con visibilità mediatica pressoché nulla*” – si sarebbe tenuto un collegamento da Venezia con il candidato di *Indipendenza Veneta* Alessio Morosin e con la candidata Laura di Lucia Coletti, afferente alla lista *L’Altro Veneto*. In particolare gli esponenti riferiscono che da principio i due candidati esclusi dalla prima serata, Alessio Morosin e Laura di Lucia Coletti, erano stati invitati “*a partecipare all’interno di SkyTG24 al confronto tra i candidati alla Presidenza della Regione Veneto, con le medesime garanzie di chiarezza, equilibrio e pari opportunità, il prossimo 20 maggio, dalle 16 alle 16.30, negli studi di Roma, via Salaria 1021*”. Appurato che nella trasmissione sarebbero intervenuti solamente i due candidati, a giudizio degli esponenti considerati “*rappresentanti di partiti e/o movimenti “di minoranza”*”, questi ultimi hanno chiesto di essere ammessi al programmato confronto a sei. A seguito del diniego di Sky, i due candidati hanno convenuto di partecipare ad un confronto a due nella medesima data del 21 maggio in fascia pomeridiana. Gli esponenti, ritenendo di essere stati oggetto di disparità di trattamento a causa di una “*informazione sbilanciata*” da parte di Sky, hanno sollecitato un intervento dell’Autorità “*per l’immediato riequilibrio sia della disparità di trattamento, sia per le modalità d’informazione*”;

VISTE le controdeduzioni presentate dalla società Sky con la memoria trasmessa in data 25 maggio 2015 (prot. n. 45252) in riscontro alle richieste formulate dall’Autorità in data 20 maggio 2015 e in data 21 maggio 2015 (prot. nn. 44072 e 44730) nelle quali si rileva quanto segue:

- in via preliminare, l’esposto è improcedibile e inammissibile in quanto lo stesso non ha ad oggetto una asserita violazione, ma un evento ancora non realizzato che non può essere pertanto essere oggetto di interventi di tipo preventivo poiché, trattandosi di programmi informativi, ciò sarebbe incompatibile con le garanzie costituzionali a sostegno della libertà di espressione;
- ancora in via preliminare, l’esposto è improcedibile e inammissibile in quanto lo stesso è stato comunicato solo all’Autorità precedente e non anche agli altri soggetti indicati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'art. 10 della legge n. 28 del 2000, come peraltro ribadito anche nell'art. 26, commi 3 e 4, della delibera n. 165/15/CONS;

- nel merito, la società afferma che gli esponenti non possono lamentare “*il mancato invito ad uno specifico programma informativo*” in base alla disciplina legislativa in tema di par condicio “*autorevolmente interpretata dalla Corte Costituzionale*”. Come più volte specificamente ribadito dall'Autorità, infatti, non è consentito applicare il criterio della ripartizione matematica con riguardo alla presenza dei politici nei programmi informativi, a differenza di quanto è invece possibile fare con riferimento alla comunicazione politica;
- in via ulteriormente dirimente, la società ricorda di aver rivolto ai due candidati esclusi dal confronto “*gli stessi appositi inviti a partecipare ad un programma informativo relativo al confronto fra candidati dalla presidenza della Regione da trasmettersi su SkyTG24*”. Come precisato dagli esponenti, “*per venire incontro ad esigenze logistiche dei candidati la redazione, con aggravio di costi interamente a proprio carico*”, aveva addirittura organizzato “*un apposito collegamento da Mestre*”, e ha comunque promosso il confronto fra due candidati “*con richiami durante i TG con le medesime garanzie di chiarezza, equilibrio e pari opportunità*”. Sky puntualizza in merito che, in analoghe fattispecie, l'Autorità non ha accolto le doglianze, affermando che “*il principio di parità di trattamento sia rispettato qualora sia realizzato un ulteriore programma informativo relativo al confronto fra candidati alla presidenza della Regione (delibera n. 134/13/CONS e delibera n. 640/14/CONS)*”;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità degli esposti sollevate dall'emittente, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che i confronti tra i candidati alla Presidenza della Regione sono tali da catturare con decisione l’attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni della campagna elettorale e richiedono che sia attuata un’effettiva parità di trattamento al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RILEVATO altresì che il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato tenuto conto dell’autonomia editoriale e giornalistica dell’emittente, come garantita dall’art. 21 della Costituzione, ferma restando l’esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla Presidenza della Regione;

PRESO ATTO della condotta assunta dalla società Sky finalizzata a consentire la partecipazione del sig. Alessio Morosin, candidato alla Presidenza della Regione Veneto per il movimento “Indipendenza Veneta” e della sig.ra Laura di Lucia Coletti, candidata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla Presidenza per la lista “L’Altro Veneto” ad una trasmissione avente ad oggetto il confronto fra candidati nello stesso giorno in cui era previsto il confronto fra gli altri quattro candidati per la medesima carica, ancorché in un orario diverso;

RILEVATO inoltre che, nonostante un primo rifiuto manifestato dai sigg.ri Morosin e Coletti a prendere parte ad un confronto da tenersi presso gli studi dell’emittente siti in Roma, la società Sky, per venire incontro ad esigenze logistiche avanzate dai candidati medesimi, ha provveduto ad organizzare un collegamento da Mestre. Il confronto così organizzato è stato promosso durante la programmazione che ha preceduto la prevista messa in onda;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Sky Italia S.r.l. non integri una violazione dei menzionati principi come enunciati dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avendo la testata assunto iniziative tese ad assicurare la partecipazione dei candidati alla presidenza della Giunta regionale del Veneto signori Morosin e Coletti;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l., agli esponenti ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani